

Dipartimento di
Scienze Politiche

Cattedra di Diritto di Internet: Social Media e Discriminazione

Il fenomeno dell'*hate speech*: il caso Trump vs Twitter

Prof. Pietro Santo
Leopoldo Falletta

RELATORE

Giulia Camerino 093562

CANDIDATO

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

INTRODUZIONE

1. Capitolo I – I discorsi d’odio online: il fenomeno dell’*hate speech*

- 1.1. La definizione di *hate speech* e le particolarità dei discorsi d’odio online
 - 1.1.1. Le vittime del 2020
- 1.2. Il dilemma del rapporto fra libertà di espressione e istigazione all’odio
- 1.3. Regolamentazione e responsabilità nell’ordinamento comunitario
- 1.4. Regolamentazione e responsabilità nell’ordinamento nazionale

2. Capitolo II – Il caso Trump vs Twitter

- 2.1. Il *casus belli*
- 2.2. La *damnatio memoriae* di Donald Trump
- 2.3. La sezione 230 (c) del *Communications Decency Act* 1996
- 2.4. Un parallelismo: il caso Casapound e Forza Nuova

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

ABSTRACT

INTRODUZIONE

Con l'avvento di Internet e successivamente delle prime piattaforme social, informarsi e comunicare è diventato sempre più facile, ed è grazie alle moderne tecnologie se oggi gran parte della popolazione mondiale non conosce confini. *Big Tech* come Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram sono i “luoghi” di incontro per nuove e vecchie generazioni, nonché strumenti di trasmissione e diffusione del pensiero. Certamente tali piattaforme sono state e continuano ad essere di grande aiuto ma, nonostante offrano servizi ormai essenziali per la vita di tutti, non esulano da alcune problematiche. Tra i principali problemi legati al mondo digitale, il presente studio si propone di analizzare la diffusione dei discorsi d'odio che è tra i più frequenti; infatti le piattaforme digitali, dando a chiunque la possibilità di esprimere le proprie considerazioni in merito ad una molteplicità di tematiche, se da un lato stimolano al dialogo, dall'altro lasciano mano libera ai portatori di odio. È proprio questo rapporto tra benefici e svantaggi ad essere una delle tematiche più dibattute e che vede contrapposti da un lato la libertà di espressione e dall'altro le limitazioni a tale libertà.

Nel primo capitolo verrà analizzato il termine *hate speech* in modo tale da capire quali sono le azioni che possono essere ad esso legate, per poi osservare le particolarità dei discorsi d'odio online rispetto all'offline. Verranno poi analizzate le cause dell'istigazione all'odio per capirne gli artefici e le vittime più colpite, così come anche le zone in Italia in cui il fenomeno è più diffuso. Verrà successivamente spostata l'attenzione sul contrastante rapporto tra libertà di espressione ed *hate speech*, dove verranno osservate le diverse argomentazioni in merito a tale rapporto. Infine saranno esposte le regolamentazioni e le responsabilità in ambito comunitario e nazionale per capire come il diritto e la giurisprudenza agiscono dinanzi alla presente problematica.

Nel secondo capitolo verrà invece analizzato un fatto concreto, avvenuto durante i primi giorni del 2021 e che vede coinvolti l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump e Twitter. La vicenda permetterà di capire come alcune piattaforme social hanno reagito dinanzi alle provocazioni ed ai messaggi d'odio da parte di una delle figure più influenti al mondo e quali sono le regolamentazioni a proposito. Verrà poi esposto un caso analogo successo in Italia che ci permetterà di cogliere differenze e tratti in comune rispetto al caso americano.

Capitolo I

I discorsi d'odio online: il fenomeno dell'*hate speech*

1. La definizione di *hate speech* e le particolarità dei discorsi d'odio online

Il termine *hate speech* è un concetto controverso che è stato oggetto di vari dibattiti internazionali in ambito accademico, così come anche in ambito giuridico e politico; inoltre risulta controverso anche per la sua capacità nel coinvolgere e mettere in collisione diversi principi dei sistemi democratici, come libertà di espressione, uguaglianza e dignità umana. Ma perché ad oggi non possiede una definizione accettata universalmente? Innanzitutto perché il campo delle definizioni che hanno implicazioni etiche e legali è solitamente controverso, secondariamente perché il termine “odio” lo espone ad interpretazioni soggettive, ed è proprio questa soggettività a renderlo relativamente manipolabile. In linea generale, in tutte le definizioni di *hate speech* si fa riferimento ad espressioni di disprezzo verso gruppi sociali o singoli individui nei confronti dei quali si provano sentimenti di odio. Questo concetto si riferisce sia ad azioni di incitamento diretto alla discriminazione e alla violenza, sia a tutte quelle espressioni che promuovono odio e ostilità e che possono portare a conseguenze dannose come attacchi violenti e atti discriminatori. Nel linguaggio dei media, il termine viene utilizzato per riferirsi a molteplici azioni che vanno dalle semplici espressioni di rabbia contro l'autorità a vere e proprie minacce di violenza o talvolta a giustificazioni nei confronti di atti terroristici. Le definizioni più accettate a livello internazionale sono due: una prima, dove il termine *hate speech* viene definito in senso più ampio per riferirsi a qualsiasi espressione che vada anche solamente a giustificare o promuovere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia o più in generale odio e discriminazione; una seconda tendenza invece, dove il termine è utilizzato in senso più restrittivo per riferirsi a quelle forme di espressione che, date alcune situazioni di instabilità, possono incitare a commettere azioni violente nei confronti di alcuni gruppi o soggetti. Nella prima accezione, si fa riferimento al discorso d'odio basandosi esclusivamente sul contenuto mentre nella seconda si mette in risalto il rischio più strettamente fisico, che consiste nel provocare episodi di violenza. Una sintesi tra le due definizioni, è data dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. 20 del 1997 del Consiglio d'Europa, dove si legge: “(...) il termine “discorso d'odio” deve essere inteso come l'insieme di tutte le forme di espressione che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo ed altre forme di odio basate sull'intolleranza e che comprendono l'intolleranza espressa attraverso un aggressivo nazionalismo ed etnocentrismo, la discriminazione, l'ostilità contro le minoranze, i migranti ed i popoli che traggono

origine dai flussi migratori”¹. Per quanto riguarda il cyberspazio, a partire dalla rivoluzione tecnologica degli anni 60, la successiva espansione di Internet ha avuto un forte impatto sull’incitamento all’odio nel mondo dell’*online setting*. Vi è stato il passaggio da un sistema di trasmissione delle informazioni dominato dai mass media, dallo stato e dalle lobby ad una sistema in cui i cittadini non sono più semplici ricevitori di informazioni ma possono assumere un ruolo più attivo basato sulla creazione di informazioni. Chiunque abbia accesso ad internet può esprimere le proprie opinioni e diffondere le proprie conoscenze, collaborando quindi a creare la cultura moderna o “cybercultura”. Questo tipo di comunicazione però, è caratterizzato da alcune particolarità come il fatto di poter esprimere le proprie opinioni solitamente senza alcun controllo o senza che nessuno sappia chi si celi dietro alcune frasi per mezzo di anonimato o pseudonimi. Pertanto internet, oltre ad essere un mezzo di diffusione delle informazioni, è anche mezzo per la diffusione di credenze e idee intolleranti che facilitano la diffusione della discriminazione che può avere effetti devastanti sul tessuto dell’ordine sociale. Inoltre proprio la mediatizzazione ha esteso la sfera pubblica rendendo alcuni messaggi alla portata di un pubblico di massa, rimuovendo ogni confine di spazio e tempo². Quindi, per quanto riguarda la variante online dell’*hate speech*, questa possiede alcune peculiarità che lo rendono ancora più pericoloso e incontrollabile. Innanzitutto perché i messaggi che una volta erano esclusivamente privati oggi sono entrati a far parte della sfera pubblica, secondariamente perché la “democratizzazione” delle comunicazioni permette a chiunque di pubblicare un contenuto che può diventare virale in poco tempo. Non bisogna inoltre trascurare in primo luogo il carattere permanente dei contenuti sulle piattaforme, poiché come si sul dire “*verba volant, scripta manent*”, in secondo luogo tutto ciò che viene pubblicato non è gestibile poiché, una volta pubblicato in rete è oggetto a condivisioni da parte di altri utenti, oltre che a screen che permettono il salvataggio istantaneo dei contenuti i quali poi possono essere diffusi privatamente o pubblicamente. Infine, come è stato detto precedentemente, l’utilizzo di pseudonimi che rendono difficile il perseguimento di un soggetto³ e che quindi, proprio a causa di questa impunità, è incoraggiato ad utilizzare determinate espressioni d’odio. I soggetti che pubblicano espressioni di incitamento all’odio, sono nella maggior parte dei casi consapevoli del fatto che stanno commettendo un atto ingiusto e illecito ma credono che non

¹ Alex Cabo Isasi e Ana García Juanatey, «El discurso del odio en las redes sociales: Un estado de la cuestión.», 11 dicembre 2016, pp. 4-5

² Stavros Assimakopoulos, «Online Hate Speech in the European Union A Discourse-Analytic Perspective / - Luiss Guido Carli», 2018, pp. 10-11

³ Iginio Gagliardone, «Countering Online Hate Speech» - *UNESCO Digital Library* (France: UNESCO, 2015), pp. 13-14

subiranno alcuna conseguenza; in realtà questa impunità è solo un mito perché in molti Stati membri i discorsi d'odio possono essere perseguiti penalmente⁴. Le ripercussioni dell'*hate speech* (sia online che non) sono molteplici; gli attacchi diretti come minacce o molestie possono provocare danni psicologici ed emotivi, mentre attacchi indiretti possono compromettere la reputazione e la dignità delle persone. Inoltre, proprio l'incitamento all'odio porta alla diffusione di stereotipi discriminatori, alla disumanizzazione di alcuni gruppi e alla riduzione dell'empatia nei confronti degli stessi, portando da un lato ad una forte divisione della società che viene in un certo senso segregata, dall'altro svolge invece un ruolo di coesione, favorendo il sentimento di appartenenza al gruppo per i mittenti dei discorsi l'odio. Ma chi sono questi mittenti? Gran parte dell'incitamento all'odio sui social proviene da soggetti che nel gergo di internet vengono definiti come "*haters*" o "*troll*". Questi soggetti si impegnano, talvolta in modo ossessivo, ad aggredire verbalmente individui specifici (solitamente personaggi famosi) o gruppi minoritari che vengono disprezzati a causa della loro etnia, religione, orientamento sessuale ecc.; in molti assumono questi comportamenti aggressivi per far in modo che le loro preoccupazioni e pretese ricevano maggiore visibilità, altri per sfogare le loro frustrazioni e altri ancora per puro divertimento, ignari delle gravi ripercussioni che possono provocare⁵. Come diceva Cesare Pavese: "si odiano gli altri perché si odia se stessi" e così come affermano gli psicologi, coloro i quali esprimono il loro odio sui social, lo fanno per "confermare se stessi attraverso un capro espiatorio" che scelgono tra ciò che non conoscono o che temono inconsciamente, o ancora tra i soggetti considerati più deboli e che nella maggior parte dei casi sono quindi donne, omosessuali o semplicemente soggetti appartenenti a culture e religioni diverse. Gran parte dell'odio digitale, potrebbe ad oggi rappresentare un "rigurgito rabbioso contro la complessità di un mondo che sta andando in una direzione che fa paura o confonde e di fronte alle cui trasformazioni non si è capaci, effettivamente o cognitivamente di misurarsi"⁶. Gli insulti dispregiativi e offensivi che caratterizzano l'*hate speech*, sono pericolosi a causa dell'impatto che hanno su quelle minoranze che con molta probabilità in passato sono state odiate e discriminate da altri all'interno della società. Senza *hate speech*, queste minoranze avrebbero la possibilità di sentirsi membri del corpo politico poiché questa assenza rappresenta un riconoscimento implicito del loro uguale status sociale. Tuttavia, l'*hate speech* compromette ciò: è un oltraggio alla dignità del gruppo

⁴ Ellie Keen e Maria Georgescu, «Bookmarks/ Connexions», *No Hate Speech Youth Campaign*, 2016, p. 150

⁵ Alex Cabo Isasi e Ana García Juanatey, *op. cit.*, p. 7

⁶ Federico Faloppa, «Barometro dell'odio: sessismo da tastiera. I discorsi d'odio online», Amnesty International Italia, 2020, pp. 47-48

e oltre che ai loro occhi anche alla stima degli altri; lo scopo principale è distruggere la loro reputazione associando alcune caratteristiche come religione, razza o etnia a determinati comportamenti che dovrebbero andare ad escludere il soggetto dall'essere considerato come membro della società⁷. Quando si parla di discorsi d'odio, bisogna inoltre prendere in considerazione la varietà delle manifestazioni e, sebbene tutte le espressioni che istigano all'odio debbano essere considerate negativamente, ne esistono alcune peggiori di altre poiché più offensive, o poiché possono colpire un numero più ampio di persone, o ancora perché suscitando reazioni più violente, possono essere più pericolose. La tabella a seguire mostra una classificazione delle espressioni d'odio se si prende in considerazione esclusivamente il contenuto:

Da sempre, gli immigrati hanno esercitato una pessima influenza.	Le persone con disabilità sono dei parassiti che vivono alle spalle dello stato.	I neri non sono esseri umani, sono animali.	Sei una t***a. Domani ti stupro.
--	--	---	----------------------------------



Da sinistra verso destra gli insulti diventano sempre più offensivi ma, prendendo in considerazione altre variabili, questa classificazione potrebbe cambiare. Tra le varianti che possono influenzare la gravità dell'insulto possono esserci innanzitutto l'emittente poiché ad esempio, un post offensivo di un giovane di 16 anni su un blog e letto da poche persone, avrà sicuramente un impatto sociale meno grave rispetto allo stesso post pubblicato però sul profilo ufficiale del Primo Ministro. Ad influire è anche il fatto che alcuni gruppi possono essere più vulnerabili alle critiche rispetto ad altri e questo può dipendere dalla considerazione che si ha universalmente di loro, dalle rappresentazioni che forniscono i media o da situazioni personali. Ad esempio, un commento offensivo nei confronti di un musulmano può recare un maggiore danno dove la stragrande maggioranza della popolazione del paese in cui vive non è musulmana poiché, facendo parte di una minoranza, si sentirà più vulnerabile⁸.

⁷ Alex Cabo Isasi e Ana García Juanatey, *op. cit.*, p. 6

⁸ Ellie Keen e Maria Georgescu, *op. cit.*, pp. 151-152

1.1. Le vittime nel 2020

Per quanto riguarda le vittime del discorso d'odio, la quinta edizione della Mappa dell'Intolleranza (il progetto ideato da Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, l'Università di Bari Aldo Moro, Sapienza – Università di Roma e IT'STIME dell'Università Cattolica di Milano) consente di geolocalizzare i tweet che contengono termini dispregiativi ed ha sia l'obiettivo di individuare le zone (in Italia) in cui l'*hate speech* e l'intolleranza sono più diffusi, sia capire qual è il sentimento che anima questi odiatori. L'analisi ha riguardato il periodo che va da marzo a settembre del 2020 e proprio la diffusione del virus Covid-19 è stata determinante. La crisi sanitaria determinata dalla pandemia ha portato alla formazione di scenari differenti rispetto gli anni precedenti perché tutte le ansie e le difficoltà si sono accumulate andando a ad incrementare le tensioni sociali e a polarizzare i conflitti. Negli ultimi mesi, essendo che i social sono stati un luogo di incontro grazie al quale mantenere i rapporti sociali e affettivi e il tempo passato sui social è notevolmente aumentato, il dato che sorprende è la riduzione dell'*hate speech* rispetto al 2019. La diminuzione indica un cambiamento in corso rispetto gli anni precedenti, il fenomeno infatti è diminuito da un punto di vista quantitativo ma è diventato più radicale e radicato, il che preoccupa visto che odiare in modo più radicato può portare a forme più organizzate di estremismo. Da marzo a settembre sono stati presi in esame 1.304.537 tweet dei quali 565.526 sono stati negativi. Ma chi sono stati i soggetti più esposti all'odio nel 2020? Le donne occupano il primo posto con il 26,27%, seguite da islamici, disabili, omosessuali e continuano ad essere attaccati gli ebrei, storicamente oggetto di intolleranza durante ogni periodo di crisi. Dalle categorie più colpite (donne, musulmani ,ebrei e migranti), si evince una maggiore stabilizzazione principalmente per quanto riguarda disabili ed omosessuali, rappresentativa dello sviluppo di una maggiore inclusività in gran parte determinata dalle campagne di sensibilizzazione a cui si è assistito negli ultimi anni (specie per gli omosessuali). Quanto alla misoginia invece, sono ancora incisivi gli attacchi verso le donne che non riguardano solamente il *body shaming* ma anche le competenze in ambito professionale dove vengono definite incapaci e inutili. È dunque proprio il lavoro delle donne che nel 2020 ha scatenato la maggior parte dell'*hate speech* misogino, che sembra essere legato anche al nuovo modo di lavorare durante la pandemia (*smart working*). Come è stato detto in precedenza, non sono diminuiti neanche gli attacchi contro i musulmani (in particolare ha fatto discutere il rientro in Italia di Silvia Romano oltre che gli attacchi terroristici degli ultimi anni), contro gli stranieri (legati principalmente agli sbarchi dei migranti) e contro gli ebrei (specie in occasione del 25 aprile e del compleanno di Liliana Segre). Quanto alla geolocalizzazione, sono stati registrati i seguenti dati: il

picco di antisemitismo è stato registrato in Piemonte, Lombardia, Roma e Napoli; l'islamofobia prevalentemente in Veneto, Piemonte e Lombardia; la misoginia in quasi tutto il nord Italia insieme a Lazio, Campania e Puglia; l'omofobia è concertata in generale a livello nazionale ma prevalentemente in Sicilia e Puglia; la xenofobia in nord Italia, Campania, Lazio e Puglia e infinite i discorsi d'odio sulla disabilità sono stati registrati in particolare in nord Italia, Lazio e Campania⁹.

2. Il dilemma del rapporto fra libertà di espressione e istigazione all'odio

Con la nascita delle nuove tecnologie ed un sempre maggiore utilizzo di internet e dei *social network*, l'individuo non viene semplicemente travolto da una molteplicità di informazioni ma diviene esso stesso una fonte di trasmissione delle stesse. Quanto alla libertà di espressione, se da un lato questa risulta essere illimitata, dall'altro deve essere in linea con il rispetto dei diritti fondamentali in modo tale che i c.d. reati informatici non vadano a ledere in alcun modo persone fisiche o giuridiche e per evitare inoltre la nascita di tensioni tra culture differenti.

Ogni sistema democratico, così come diceva anticamente Aristotele, deve necessariamente conciliarsi con la libertà che, sempre a detta del filosofo, richiede una pre-condizione e cioè l'informazione, che è necessaria per poter avere accesso alla vita politica e quindi alla partecipazione democratica. Il pensiero di Aristotele è stato successivamente ripreso da altri pensatori, tra cui il liberale inglese John Locke e l'illuminista francese Diderot i quali pur affermando l'essenzialità dell'informazione al fine di partecipare alla vita politica, sottolineano altresì l'importanza dell'accessibilità a tali informazioni e dell'immediatezza della loro acquisizione cosa che, con l'avvento di Internet, oggi è resa possibile. Tuttavia, malgrado i progressivi sviluppi della comunicazione, ad oggi la società dell'informazione deve affrontare una serie di sfide di non poco conto, ad esempio: ogni individuo ha la possibilità di diventare un emittente di informazioni e creare piattaforme di espressione come pagine web e blog, così come anche di utilizzare *social network* come Facebook o Twitter nei quali ogni opinione espressa può avere carattere permanente e deve quindi essere soggetta a determinate regolamentazioni che possono talvolta andare a limitare talune libertà. Emerge perciò la sfida nel garantire il giusto equilibrio tra libertà di espressione e rispetto dei diritti umani, il che risulta un esercizio decisamente complicato viste le molteplici sfaccettature che ne sono coinvolte¹⁰. Interessante a tal proposito, è

⁹ «La Nuova Mappa Dell'Intolleranza 5- Vox Diritti», *VOX-Osservatorio Italiano Sui Diritti* (blog), consultato 10 febbraio 2021

¹⁰ Paolo Emanuele Rozo Sordini, «La libertà di espressione nell'era digitale: disciplina internazionale e problematiche», 2013

l'analisi condotta dallo studioso della libertà di parola, nonché difensore dei diritti umani Eric Heinze, il quale identifica le principali argomentazioni a favore delle leggi che limitano l'incitamento all'odio e afferma che nessuna di esse può essere considerata come valida all'interno delle moderne democrazie occidentali. Nello studio, sono state riportate delle argomentazioni a favore delle leggi che limitano la libertà di espressione per limitare l'*hate speech* alle quali Heinze risponde con un'antitesi; nel qui presente lavoro ne verranno analizzate le principali. Secondo una prima argomentazione a favore, l'eccessiva libertà di espressione può portare a crudeltà, così come mostrano le democrazie sotto la Repubblica di Weimar o l'ex Jugoslavia. Alcune affermazioni offensive infatti, possono sembrare innocue in superficie ma in realtà si possono moltiplicare in forme più dannose e quando alcune parole arrivano a raggiungere l'estremo (come quello nazista), le pericolose conseguenze diventano inevitabili. Quanto all'argomentazione contraria proposta da Heinze, lo studioso afferma che non tutte le democrazie sono uguali e che quelle che lui definisce "democrazie di lunga data, stabili e prospere" sono le democrazie occidentali di epoca recente, le quali hanno sviluppato molti "antidoti" contro l'intolleranza, assenti invece nelle democrazie più deboli come nella Repubblica di Weimar. Afferma inoltre che le moderne rappresentazioni di violenza mediatica, non mostrano nessun legame con l'aumento degli episodi di violenza nelle democrazie occidentali e sono paradossalmente associate a periodi di diminuzione della violenza. Secondo una seconda argomentazione a favore, è semplice andare contro i divieti di incitamento all'odio per chi si trova in posizioni privilegiate, questo perché non subisce discriminazioni e quindi non ne porta il fardello, al contrario invece dei gruppi diffamati. Heinze risponde affermando in primo luogo che non tutti coloro i quali sostengono i divieti appartengono a gruppi minoritari e in secondo luogo fa riferimento a come i moderni stati democratici abbiano adottato un'infinità di misure atte a combattere le discriminazioni che, rispetto ai divieti, si sono rivelate sia più legittime politicamente, sia più efficaci da un punto di vista pratico. Tra queste misure: leggi anti-discriminatorie sul posto di lavoro, istruzione pluralista nelle scuole primarie e campagne di sensibilizzazione della società, diffuse in particolare grazie ai media. In una terza argomentazione a favore, si sostiene che nonostante l'importanza della libertà di espressione, questa deve rispettare gli interessi e la dignità degli altri individui, quindi "l'imperativo democratico della libertà individuale deve essere in linea con l'imperativo democratico dell'uguaglianza". Di contro, Heinze sostiene che all'interno delle moderne democrazie occidentali, i legislatori non possono ridurre le prerogative costitutive dei cittadini al fine di perseguire il benessere sociale, specialmente se le democrazie hanno dimostrato che vi sono mezzi più legittimi ed efficaci per raggiungerlo. Secondo un'altra argomentazione a favore, le vignette danesi su Maometto

del 2005 hanno dimostrato che la libertà di parola, pur essendo innocua in patria, può sfociare in conseguenze più dannose per il resto del mondo e che nell'era moderna, in cui comunicazioni e informazioni si muovono rapidamente, un'eccessiva libertà di parola può avere conseguenze dannose. In questo caso, secondo Heinze non è accettabile suggerire di modificare o ridurre le norme di cittadinanza democratica di una società solo perché non sono ritenute corrette dai membri di un'altra società¹¹. Come si è visto da tali argomentazioni, il rapporto tra libertà d'espressione e istigazione all'odio lascia spazio ad interpretazioni e considerazioni del tutto soggettive, che quindi non consentono di giungere ad una vera e propria conclusione né di porre fine al dilemma.

3. Regolamentazione e responsabilità nell'ordinamento comunitario

L'Unione Europea, ha cercato negli anni di dar vita a strumenti che fossero in grado di arginare in fenomeno dell'*hate speech* negli Stati membri. Con il Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online del maggio del 2016 l'Unione ha fatto un passo da gigante ma, per analizzare nel dettaglio la situazione, è opportuno far riferimento ad alcuni degli strumenti ai quali ha fatto ricorso negli anni precedenti al 2016, i quali erano perlopiù indirizzati a contrastare le discriminazioni. Tra questi è bene ricordare innanzitutto l'articolo 21 della Carta di Nizza, dove al paragrafo 1 si legge: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale” e al paragrafo 2: “nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”. Tra gli altri strumenti utilizzati in materia di non discriminazione ricopre un ruolo importante l'articolo 19 del TFUE, dove al paragrafo 1 si legge: “fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”. Infine, di rilevante importanza

¹¹ Eric Heinze, «Nineteen Arguments for Hate Speech Bans – and against Them», *Free Speech Debate* (blog), 2014

anche alcune direttive emanate dal Consiglio dell'Unione Europea come la Direttiva 2000/43/CE¹², la Direttiva 2000/78/CE¹³ e la Direttiva 2000/31/CE¹⁴ in merito al commercio elettronico e che merita un'attenzione particolare. Questa richiede che gli Stati membri proteggano gli intermediari dalla responsabilità per contenuti illeciti di terzi qualora l'intermediario non sia a conoscenza dell'attività o dell'informazione illegale o, dopo esserne venuto a conoscenza, agisca in modo tempestivo per rimuoverla o disabilitare l'accesso al contenuto; inoltre la direttiva vieta agli Stati membri di imporre obblighi generali agli intermediari per monitorare l'attività sui loro servizi. Se da un lato questa direttiva sembra tutelare gli intermediari dalle responsabilità in merito ai contenuti pubblicati, il Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online del 2016 sembra invece dare una maggiore responsabilità in capo alle aziende informatiche. Il codice costituisce una collaborazione tra Commissione Europea e alcune delle principali aziende informatiche che si impegnano (in modo non legalmente vincolante) a rimuovere le forme illegali di incitamento all'odio online, dove per incitamento all'odio online si intende “ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica”. Inoltre la Commissione Europea insieme con le aziende informatiche, si impegna nel tutelare la libertà di espressione che non si applica solamente alle espressioni inoffensive ma anche a quelle considerate offensive.” Nel codice di condotta sono stabiliti diversi obiettivi, di seguito ne verrà elencato solo qualcuno, ad esempio: è scritto che le aziende devono predisporre regole o orientamenti per le loro *community* con le quali si precisa il divieto di istigazione alla violenza e devono poi esaminare in meno di 24 ore gran parte delle segnalazioni e rimuoverle o bloccarne l'accesso dove è necessario. Le aziende informatiche devono inoltre impegnarsi a svolgere delle campagne di sensibilizzazione in merito ad alcune tipologie di espressioni e contenuti illeciti, oltre che a collaborare con altre organizzazioni per aiutarle nell'organizzazione di campagne di lotta contro l'*hate speech*. Inoltre nel codice è altresì stabilito che le aziende informatiche e la Commissione Europea “convergono di riesaminare gli impegni pubblici del presente codice di

¹² «EUR-Lex - 32000L0043 - IT», text/html; charset=UNICODE-1-1-UTF-8, Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0022 - 0026; (OPOCE), consultato 16 marzo 2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0043&from=HR>.

¹³ «EUR-Lex - 32000L0078 - IT», text/html; charset=UNICODE-1-1-UTF-8, Gazzetta ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0016 - 0022; (OPOCE), consultato 16 marzo 2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=BG>.

¹⁴ «EUR-Lex - 32000L0031 - IT», text/html; charset=UNICODE-1-1-UTF-8, Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2000 pag. 0001 - 0016; (OPOCE), consultato 16 marzo 2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=ET>.

condotta a cadenze regolari, valutandone anche l'impatto". Questo codice però, pur avendo rappresentato un importante passo in avanti, è considerato come *soft law* e quindi non è una norma immediatamente punitiva ma solo un'indicazione di comportamento.

4. Regolamentazione e responsabilità nell'ordinamento interno

Per quanto riguarda il contesto nazionale, è opportuno partire da quella che è la principale legge recante le misure necessarie in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa e cioè la legge del 25 giugno del 1993, o meglio conosciuta come "Legge Mancino". Nell'articolo 1 si legge: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". La legge è stata però criticata innanzitutto perché non copre fattori di discriminazioni gravi come orientamento sessuale e genere; in secondo luogo perché in qualche modo punisce chi commette violenza verbale solo se questo genera delle conseguenze effettive come manifestazioni fisiche di violenza. Quindi, i verbi "diffondere" e "incitare" rinviano a comportamenti attivi e ciò vuol dire che in base a questa legge, affermare qualcosa di grave non è sufficiente per essere considerato come reato ed essere quindi punito dalla legge stessa. Per quanto riguarda invece la responsabilità dei *service providers* in caso di pubblicazione di contenuti illeciti, l'Italia fa riferimento al decreto legislativo 70/2003 che recepisce la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 illustrata nel paragrafo precedente. Ad oggi, pur essendo questa una norma risalente a ben 20 anni fa e benché possa risultare inadeguata per le nuove tecnologie, è l'unico strumento al quale i giudici possono far riferimento in materia di responsabilità dei *service providers*, la norma non riguarda quindi solamente le attività commerciali ma si applica anche in caso di diffamazione tra utenti. Il decreto sul commercio elettronico è formato da 22 articoli dei quali, nel qui presente paragrafo, ne verranno analizzati quattro in particolare e cioè quelli dal 14 al 17. Gli articoli dal 14 al 16 fanno riferimento a tre tipologie di *providers*: quelli che svolgono un'attività di semplice trasporto dei dati (*mere conduit*), quelli che fanno attività di *caching* e cioè si occupano della memorizzazione temporanea e infine quelli che svolgono un'attività di *hosting* e cioè di memorizzazione permanente delle informazioni. Tuttavia, nel 2000 non erano previste le piattaforme che abbiamo oggi, quindi la norma individua un'attività di internet assai ristretta rispetto

quella che abbiamo adesso e limitata a servizi di telefonia, posta elettronica e memorizzazione di foto o contenuti che solitamente venivano eliminati per lasciare spazio. Andando ad analizzare più nello specifico i contenuti di questo decreto, per quanto riguarda l'attività di *mere conduit*, "il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse", quindi il *service provider* in questo caso non è responsabile se si limita a fare un'attività di mera intermediazione. Per quanto riguarda poi l'attività di *caching*, si legge: "il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: non modifichi le informazioni; si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione". Infine, per quanto riguarda l'attività di *hosting*, l'articolo 16 del decreto dice: "il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso." Per quanto riguarda l'articolo 17, questo vale per tutte e tre le categorie e dice chiaramente che il *service provider* non ha nessun obbligo di sorveglianza su ciò che viene pubblicato o memorizzato ma è comunque tenuto ad informare l'autorità giudiziaria o amministrativa qualora sia a conoscenza di presunte attività illecite (quindi qualora abbia sospetti) e a "fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite". Inoltre, a seguito della sentenza n. 7708 depositata il 19 marzo del 2019 dalla sezione civile della Corte di Cassazione, e prima ancora di alcune decisioni della Corte di Giustizia, è stata accolta la nozione di "*hosting provider* attivo" che era stata invece negata con la decisione n. 38 del 7 gennaio 2018 da parte della Corte d'Appello di Milano. L'*hosting provider* si dice attivo quando esercita "un grado di

controllo più elevato sui contenuti, in forza di un servizio che non si atteggierebbe come meramente tecnico, automatico e passivo” . In questo caso, secondo la corte di Cassazione, l'*hosting* attivo “sarebbe sottoposto a uno standard di responsabilità più stringente rispetto al *provider* passivo, pur non essendo in ogni caso tenuto a un obbligo generale di sorveglianza, che lo equiparerebbe, di fatto, a un editore”. Tuttavia, l'esistenza di questa figura ibrida, non ha ad oggi ricevuto un'approvazione unanime nella giurisprudenza ed ha portato a profonde divisioni in merito¹⁵. Un altro mezzo utilizzato dalla giurisprudenza italiana per contrastare l'*hate speech* è l'articolo 595 del Codice Penale inerente alla diffamazione e secondo il quale “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032; se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065; se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”. In questo caso non si parla mai di diffamazione online quindi si potrebbe ritenere apparentemente lecito diffamare qualcuno via internet ma in realtà ciò non è possibile, si potrebbe infatti far riferimento alla diffamazione online mediante l'interpretazione di alcuni termini. Innanzitutto al primo comma, il quale fa riferimento a “più persone” e in secondo luogo al terzo comma, il quale fa riferimento alla diffamazione mediante “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Nel 2009 infatti la Suprema Corte, nonostante avesse chiarito che non sarebbe stato necessario modificare la legge, aveva tuttavia evidenziato la maggiore pervasività di Internet rispetto a qualsiasi altro strumento a causa della più rapida diffusione delle notizie e che proprio questo avrebbe comportato una più incisiva punizione in caso di reato¹⁶. Per dare un esempio, nella sentenza n. 38912 del 31/12/2012, il Tribunale di Livorno ha emanato una condanna nei confronti dell'imputata, la quale aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un post diffamatorio nei confronti del centro estetico per cui lavorava. Nel reato erano presenti tutti gli estremi della diffamazione e cioè: “ la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose (...), la comunicazione con più persone (...), la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo”. Quindi, “sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha affermato che l'utilizzo di Internet nel caso di specie va ad integrare l'ipotesi aggravata di cui all'articolo 595, comma 3, c.p. poiché la particolare

¹⁵ «La Cassazione e Il Simulacro Del Provider Attivo: Mala Tempora Currunt», *MediaLaws* - (blog), 23 luglio 2019

¹⁶ Maurizio Mensi e Pietro Falletta, «Il diritto del web: casi e materiali», Padova, 2015, p.157

diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale"¹⁷. Infine, è bene far riferimento anche agli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale. Il primo prevede una punizione di un anno e sei mesi o una multa di 6.000 euro per chi istiga a commettere azioni violente per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; l'articolo prevede anche una punizione per chi aderisce o organizza associazioni aventi tali scopi e anche per chi diffonde idee atte a minimizzare, negare o a fare apologia su Shoah, crimini contro l'umanità e crimini di guerra¹⁸. Per quanto riguarda l'articolo 604 ter, questo prevede una circostanza aggravante (quando il reato non è punibile con ergastolo) che si applica per tutti quei reati aventi obbiettivi discriminatori per motivi etnici, razziali o religiosi¹⁹. Di recente è stata inoltre proposta la Legge ddl Zan da parte del deputato Alessandro Zan (Partito Democratico), che prevede delle modifiche alla normativa già esistente per contrastare violenze e discriminazioni basate su sesso, genere, orientamento sessuale e disabilità, che andrebbe quindi a modificare sia la Legge Mancino che l'articolo 64 bis del Codice Penale analizzati nel corso del paragrafo²⁰.

¹⁷ Valeria Villella, «La Pubblicazione Di Dichiarazioni Diffamatorie Sui Social Network è Equiparata Alla Diffamazione Commessa a Mezzo Stampa. (Tribunale Livorno, Ufficio GIP, Sentenza 31.12.2012, n. 38912) – Amministrazione in Cammino», consultato 17 marzo 2021

¹⁸ «Art. 604 bis codice penale - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», Brocardi.it, consultato 25 maggio 2021

¹⁹ «Art. 604 ter codice penale - Circostanza aggravante», Brocardi.it, consultato 25 maggio 2021

²⁰ «Che cosa prevede il ddl Zan», rainews, consultato 25 maggio 2021

Capitolo 2

Il caso Trump vs Twitter

1. Il *casus belli*

Prima di esaminare nel dettaglio le problematiche e le peculiarità di quello che è stato tra i primi avvenimenti del 2021, è bene fare chiarezza sui personaggi coinvolti e analizzare cronologicamente i fatti. L'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, è stato eletto quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti il 20 Gennaio 2017, prendendo il posto dell'allora uscente presidente Barack Obama. Durante il suo mandato, Trump aveva innanzitutto preso le distanze dall'Accordo di Parigi, considerando la tematica del cambiamento climatico subordinata ad altri interessi, primo tra i quali la crescita economica del paese. Quanto all'economia, con la politica di Trump vi è stata una notevole riduzione delle tasse accompagnata da una "guerra commerciale" con i paesi definiti nemici e cioè Cina e Ue, che ha condotto attraverso l'imposizione di dazi per le merci provenienti da tali nazioni. Tra le altre tematiche più discusse durante il suo mandato, troviamo quelle inerenti a sanità ed immigrazione. Quanto alla prima Trump, oltre a minacciare di voler uscire dall'Organizzazione mondiale sulla sanità, ha anche firmato l'ordine esecutivo per la cancellazione dell'*Obamacare*; per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, l'ex presidente è stato del tutto intollerante, proponendo la costruzione di un muro tra USA e Messico e istituendo il *Travel Ban*, atto a ridurre la concessione di visti per l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini musulmani²¹. Da questo quadro riassuntivo, possiamo comprendere il tipo di politica di Trump che si presenta soprattutto attenta agli interessi della nazione e impegnata nel tentativo di "*make America great again*". Per entrare più nello specifico della vicenda, bisogna partire dalle elezioni presidenziali statunitensi che si sono tenute il 3 novembre del 2020 e che hanno decretato la vittoria dell'attuale presidente Joe Biden sull'avversario Donald Trump. Poco prima della fine delle elezioni il presidente Trump, essendo ormai in svantaggio rispetto al suo avversario politico, aveva comunicato l'intenzione di voler prestare ricorso presso la Corte Suprema col fine di denunciare i presunti brogli elettorali da parte dei democratici i quali avrebbero, secondo le sue ipotesi, sottratto voti ai repubblicani. Le accuse di frode sono state respinte dai tribunali con più di 50 ricorsi legali che non sono riusciti a fornire le prove necessarie²². Quindi, nonostante le obiezioni nei confronti dei risultati elettorali da parte di

²¹ «Il programma politico di Donald Trump», rainews, consultato 12 febbraio 2021

²² Jake Horton, «Trump Impeachment: Fact-Checking the Senate Trial», *BBC News*, 12 febbraio 2021

senatori e rappresentanti repubblicani, il Congresso degli Stati Uniti ha ratificato la vittoria del presidente Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris. Proprio a causa della definitiva vittoria di Biden, il 6 Gennaio 2021 è stato attuato uno pseudo colpo di stato che pur non essendo riuscito, è apparso come un oltraggio alla democrazia²³. Prima di entrare nello specifico della vicenda e di analizzare i fatti, è opportuno fare chiarezza su chi sono i principali sostenitori di Trump e quali sono le loro convinzioni. Molti dei manifestanti avevano una “Q” disegnata sulle guance, che richiamerebbe a “QAnon” e cioè la teoria complottista secondo la quale Trump è visto come il cavaliere coraggioso e pronto a “scatenare la tempesta” contro l’élite mondiale, che sarebbe dominata da satanisti, massoni e pedofili (a capo ci sarebbero George Soros e Bill Gates) . Trump è visto quindi come l’uomo nuovo che si oppone alle organizzazioni internazionali, considerate come un peso imposto dalle élite corrotte e appare pronto a cancellare il passato e sminuire le teorie scientifiche, facendosi così portavoce della diffusa cultura anti-establishment²⁴. Per tornare alla giornata del 6 Gennaio, dopo aver denunciato il furto subito alle elezioni presidenziali, intorno alle ore 13:00 Trump ha istigato i suoi sostenitori a marciare verso il Campidoglio per “riprendersi l’America” e per punire il vicepresidente Mike Pence, colpevole per aver certificato la vittoria di Biden²⁵. La rivolta scoppia intorno alle ore 14:15, mentre la camera del senato stava discutendo sull’esito delle elezioni presidenziali. In pochi minuti, i legislatori sono entrati in una scena di caos totale, circondati da manifestanti che intanto vandalizzavano l’ufficio della presidentessa Nancy Pelosi, rompevano finestre, saccheggiavano opere d’arte e occupavano la camera del senato immortalando il momento con una serie di fotografie che hanno in poco tempo fatto il giro del web²⁶. Ciò che ha fatto discutere è stata la “morbidezza” con cui ha agito il contingente di polizia nei confronti dei manifestanti, ai quali è stato dato un maggiore diritto a manifestare rispetto a quanto sarebbe stato fatto con delle minoranze e questo è dovuto probabilmente al fatto che la maggior parte di loro erano bianchi dai tratti germanici, ai quali è palesemente riconosciuta la titolarità della nazione²⁷. Dopo la rivolta, importanti le parole del rappresentante democratico del Colorado Jason Crow che, con l’intento di ritornare a finire i lavori interrotti dalla rivolta dice: “*we want to go back to finish the business of the*

²³ Martino Mazzonis, «L’assalto al Congresso e la deriva repubblicana | Geopolitica, ATLANTE | Treccani, il portale del sapere», consultato 12 febbraio 2021

²⁴ Enrico Pedemonte, «Trump e i social asociali», *Limes* (blog), 2 febbraio 2021

²⁵ Dario Fabbri, «Con lo scempio del Campidoglio il potere è passato agli apparati », *Limes* (blog), 3 febbraio 2021

²⁶ Martino Mazzonis, *op. cit.*

²⁷ Dario Fabbri, *op. cit.*

*people to show that we are a democracy and that the government is stronger than any mob*²⁸ “Il 6 gennaio, poco prima della rivolta, era stata organizzata la *Save America March*, una manifestazione a favore di Trump in cui lo stesso ex presidente aveva incoraggiato a marciare verso Capitol Hill²⁹, tra le sue parole: “*You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard today*^{30 31} [...] “*We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore*^{32 33}”. Della giornata del 6 gennaio, le immagini più diffuse sono state quelle inerenti ai *selfie* della folla che invadeva il Campidoglio ed in particolare l’immagine di Jake Angeli, il manifestante a petto nudo con il volto dipinto e una pelliccia di bisonte cornuto sul capo, ma è avvenuto qualcosa di molto più violento in realtà. Dalle immagini trasmesse dalla MSNBC³⁴ infatti, si può avere una chiara visione sia dell’aggressività fisica dei manifestanti nei confronti delle forze dell’ordine, sia l’odio degli stessi che si percepisce dai termini utilizzati. Tali avvenimenti però, hanno radici più profonde e sono probabilmente frutto di una serie di incitamenti alla violenza (seppur in modo indiretto) da parte dello stesso ex presidente Donald Trump. Adesso, secondo gli avvocati di Trump, l’ex presidente non ha mai ordinato di commettere azioni illegali, utilizzando persino il termine “pacificamente”, tuttavia questa è stata l’unica eccezione e, al contrario, pare abbia usato il termine “lotta” per 14 volte pur non avendo mai ordinato esplicitamente ai suoi sostenitori di entrare in Campidoglio³⁵. Ma non è solo il discorso immediatamente precedente al tentativo di golpe ad aver animato i rivoltosi, ma sono i tweet pubblicati sulla pagina di Donald Trump ad essere stati oggetto di critica e ad aver provocato un

²⁸ Traduzione: “Vogliamo tornare indietro per finire gli affari della gente per dimostrare che siamo una democrazia e che il governo è più forte di qualsiasi mafia”.

²⁹ Martino Mazzonis, *op. cit.*

³⁰ Brandon Conrads, «Trump Attacks Pence as Protesters Force Their Way into Capitol», Text, TheHill, 6 gennaio 2021

³¹ Traduzione: “Non riprenderete mai il nostro paese con debolezza. Dovete mostrare forza e dovete essere forti. Siamo giunti a chiedere al Congresso di fare la cosa giusta e di contare solo gli elettori che sono stati legittimamente designati. So che tutti qui presto marceranno verso il Campidoglio per far sentire pacificamente e patriotticamente le vostre voci”.

³² Calvin Woodward, «Ap fact check: Trump’s call to action distorted in debate», AP NEWS, 13 gennaio 2021

³³ Traduzione: “Noi combattiamo come diavoli. E se non combattete come diavoli, non avrete più un paese”.

³⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=lhjRXO72v1s>

³⁵ Jake Horton, *op. cit.*

acceso e ancora aperto dibattito in merito alla legittimità delle sue affermazioni e alla legittimità delle risposte da parte di Twitter ed altre piattaforme. Durante le elezioni, abbiamo visto i tentativi da parte di Trump di ribaltarne l'esito attraverso ripetute accuse di brogli elettorali che hanno avuto luogo prevalentemente sui social ed in particolar modo su Twitter, dove il profilo dell'ex presidente era seguito da ben 88 milioni di *followers* e dove quindi qualsiasi affermazione sarebbe stata oggetto di lettura per una quantità non poco rilevante di utenti. Già a partire dal mese di Maggio 2020, Twitter aveva segnalato un post di Trump che riguardava il voto per posta che, a detta dell'ex presidente, sarebbe potuto essere falsato poiché molte schede sarebbero potute essere rubate. Twitter, per smentire la false informazioni diffuse da Trump, avrebbe così aggiunto al post un frase in blu con su scritto "*get the facts about mail-in ballots*³⁶" che avrebbe portato ad un articolo di CNN dove venivano spiegate le reali modalità di voto; di seguito il tweet di Trump con annessa la segnalazione da parte di Twitter.



Donald J. Trump ✓
@realDonaldTrump

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....



[Get the facts about mail-in ballots](#)



Nel mese di Agosto 2020, un tweet di Trump era stato segnalato da Twitter poiché contenente affermazioni in merito al Covid che avrebbero potuto essere fuorvianti, oltre che scoraggiare i cittadini a recarsi alle urne, il tweet diceva: "*So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not*

³⁶ Traduzione: "per ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza"

Covid sanitized. A big fraud!^{37 38} . Ma oltre alla diffusione di informazioni false, Trump è stato accusato anche di aver istigato all'odio e alla violenza, ad esempio per il post in merito ai disordini che nel mese di maggio 2020 si sono scatenati a partire dalla città di Minneapolis per l'uccisione di George Floyd. Nel post, Trump fa un chiaro riferimento all'uso della violenza con l'affermazione “*when the looting starts, the shooting starts*”³⁹, definite da Twitter come affermazioni di “glorificazione della violenza” . Queste appena citate, sono solo alcune delle segnalazioni da parte di Twitter nei confronti di Trump che giornalmente bombardava i suoi *followers* di notizie false, usando i tweet come arma nei confronti dei suoi avversari politici. L'8 gennaio del 2021, Twitter decide di eliminare definitivamente il profilo di Trump poiché accusato di aver violato la legge più volte oltre che di *hate speech*, Twitter scrive così sulla sua pagina: “Dopo aver revisionato i più recenti tweet di Donald Trump e averli contestualizzati, analizzando come vengono recepiti e interpretati su Twitter e fuori, abbiamo deciso di sospendere permanentemente l'account per evitare ulteriori rischi”. Intanto però, il presidente uscente risponde dal profilo POTUS accusando Twitter di cospirazione e annunciando di essere già in trattative con altri stati per la creazione di un nuovo social. Secondo Trump inoltre, Twitter non sarebbe solo andato contro la libertà di parola ma si sarebbe anche accordato con i democratici per farlo tacere, tentativo che però secondo l'ex presidente è già fallito in partenza. Twitter così rimuove anche i post pubblicati dal profilo POTUS e, in base alle regole della piattaforma, se Trump dovesse riaprire un nuovo profilo questo verrà nuovamente chiuso. Già Facebook, Snapchat e Twitch avevano eliminato il profilo di Trump, tuttavia è stata la scelta di Twitter quella a causare più scalpore, essendo questo il social da lui più utilizzato principalmente come “megafono”, “aiutandolo ad infiammare la folla responsabile dei fatti del sei gennaio” secondo le affermazioni degli impiegati di Twitter. A rispondere alle affermazioni di Twitter è però anche il figlio di Donald Trump, Donald Trump Jr che scrive: “Gli Stati Uniti stanno vivendo 1984 di Orwell. La libertà di parola non esiste più in America. E' morta con i *big tech* e quello che ne è rimasto è solo per pochi prescelti. È un'assoluta pazzia” e ancora “L'Ayatollah e altri regimi dittatoriali possono avere account Twitter senza problemi nonostante minaccino il genocidio di interi paesi e uccidano gli omosessuali, ma il presidente degli Stati Uniti deve essere sospeso in via permanente. Mao sarebbe orgoglioso”. L'ira nei confronti di Twitter non parte solo dal figlio di Trump ma anche dai

³⁷ «Covid, elezioni Usa: Twitter segnala tweet di Trump. “Affermazioni fuorivianti su salute e voto”», consultato 13 febbraio 2021

³⁸ Traduzione: “Quindi ora i Democratici stanno usando Mail Drop Box, che sono un disastro per la sicurezza degli elettori. Tra le altre cose, consentono a una persona di votare piu' volte. Inoltre, chi li controlla è collocato in aree repubblicane o democratiche? Non sono igienizzati dal Covid. Una grande fronde!”.

³⁹ Traduzione: “Quando i saccheggi iniziano, le sparatorie iniziano”.

repubblicani, come dal senatore della Florida Rick Scott, il quale accusa Twitter di una certa incoerenza nel consentire ai cinesi di vantarsi del genocidio e all'Ayatollah di fare affermazioni contro Israele e Nikki Halley, ex ambasciatore ONU di Trump ,il quale scrive “mettere a tacere la gente, per non parlare del presidente americano, è quello che succede in Cina, non nel nostro Paese”. Anche nel *New York Post* di Ruper Murdoch viene criticato Twitter, dove il giornale sostiene che Twitter non elimina la pagina dell'Ayatollah Khamenei ma rimuove il profilo di Trump perché “è guidato da liberal americani, che mettono sotto esame solo un tipo di persona e solo un'area politica”. In base alla Sezione 230⁴⁰ del *Communications Decency Act*, il *social* in questione non ha alcuna responsabilità in merito a ciò che viene pubblicato quindi, sempre riportando le parole del *New York Post* “o la Section 230 viene revocata e Twitter si assume le responsabilità di quello che viene twittato, o altrimenti deve fare un passo indietro e lasciare che sia il pubblico a decidere quello che è accettabile e quello che non lo è⁴¹”. Ciò che è successo al Campidoglio ha colto tutti di sorpresa e probabilmente né Trump né i suoi sostenitori avevano la reale intenzione di violare il Congresso, ma pensavano semplicemente di andare a scontrarsi con la polizia e costringere il Parlamento a non riconoscere i voti a favore di Biden, essendo che non avevano le capacità necessarie per rovesciare il regime. Tuttavia, Trump è riuscito ad esercitare una pressione sul Senato tale da produrre una giornata altamente drammatica e per certi versi più rilevante dell'11 settembre, poiché nata al di dentro della nazione⁴².

2. La *damnatio memoriae* di Donald Trump

Quando parliamo di *damnatio memoriae*, ci riferiamo ad un istituto creato ai tempi della Repubblica romana, largamente utilizzato in quel periodo e che è stato successivamente replicato in ogni grande potenza nel corso dei secoli. Proprio dopo i fatti del Campidoglio, quello di dannare la memoria di Trump è stato il principale obiettivo della burocrazia washingtoniana, che è riuscita ad attuare proprio grazie all'aiuto da parte di *Big Tech* i quali hanno bandito Donald Trump da ogni piattaforma, facendo credere al mondo di essere stati loro gli unici decisori in materia. A seguito dell'assalto al Campidoglio, gli apparati statunitensi (i principali sono Congresso e Pentagono) si

⁴⁰ "Nessun fornitore e nessun utilizzatore di servizi Internet può essere considerato responsabile, come editore o autore, di una qualsiasi informazione fornita da terzi".

⁴¹ Anna Lombardi, «Usa, Twitter chiude definitivamente il profilo di Trump», la Repubblica, 8 gennaio 2021

⁴² Dario Fabbri, *op. cit.*

sono appropriati di ogni potere per scagliarsi contro Trump, dopo anni passati ad impedire indirettamente le decisioni della Casa Bianca. Sono riusciti ad arrogarsi le principali attività governative grazie sia allo shock causato dello pseudo colpo di stato del presidente uscente, sia a causa dell'età avanzata di quello entrante. L'obbiettivo principale è quello di "dannare la memoria" di Donald Trump, cancellare completamente la sua immagine che, in una realtà fortemente digitalizzata, è possibile solo grazie al sostegno da parte dei *Big Tech*, grazie ai quali lo si può privare per sempre della sua libertà di parola. Partendo da Twitter, il suo fondatore Jack Dorsey ad esempio, avrebbe bandito l'ex presidente a seguito di due tweet in particolare: uno nel quale annunciava che non avrebbe preso parte all'inaugurazione del nuovo presidente e un altro nel quale definiva gli insorti come "grandi patrioti"; inoltre, secondo quanto trapelato dall'azienda, conservarne il profilo di Trump sarebbe stato secondo loro come "collaborare con i nazisti". La stessa scelta di Dorsey è stata poi presa anche dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, poiché convinto che l'assalto al Campidoglio sia stato opera dell'istigazione morale da parte di Trump. La decisione di oscurare l'ex presidente però, in realtà sarebbe stata opera della Cia, dell'Fbi e del Pentagono e non frutto delle decisioni da parte delle aziende informatiche che infatti, in un secondo momento, avrebbero cercato di ristabilire il profilo di Trump e chi ordinato ad appositi comitati di rivedere il caso e questo perché preoccupate delle conseguenze finanziarie di tali decisioni⁴³. La matematica Cathy O'Neil, ha infatti scritto: "Trump è come un algoritmo di apprendimento automatico che si adatta alle reazioni del pubblico", su Twitter infatti ha quasi 90 milioni di *followers*, nonché più di un quarto dei 330 milioni di utenti della piattaforma. Ciò vuol dire che con la chiusura del profilo Twitter di Donald Trump, il social perde il 10% del suo valore in borsa⁴⁴. È bene a tal proposito fare chiarezza sul rapporto tra *Big Tech* e apparati statunitensi e capire il perché di tanta obbedienza dei primi verso i secondi.

Quando si parla di *Big Tech*, si crede erroneamente di avere a che fare con soggetti indipendenti e per alcuni versi sovraordinati e responsabili di grandi invenzioni tecnologiche, ma in realtà la maggior parte di loro non ha inventato nessuna delle tecniche che utilizza e che ha a disposizione. Per fare qualche esempio, proprio Internet è stato inventato insieme al Pentagono per essere utilizzato dallo stesso come rete interna e per fini militari, o lo stesso cellulare che è stato inventato dalle forze armate statunitensi per la necessità di un utilizzo anche satellitare delle comunicazioni. Tutto ciò vuol dire che i *Big Tech*, pur sembrando estremamente potenti, sono in realtà terribilmente fragili poiché non sono loro ad aver inventato né a disporre delle tecnologie che

⁴³ Dario Fabbri, *op. cit.*

⁴⁴ Enrico Pedemonte, *op. cit.*

utilizzano ma ne sono semplici gestori. Queste aziende sono quindi controllate dallo stato, il cui intervento, pur essendo coperto dalla propaganda liberista americana, è del tutto invadente e ciò vuol dire che tutte queste società fanno esattamente ciò che è nell'interesse nazionale statunitense, poiché sanno innanzitutto che non dispongono della tecnologia che utilizzano e in secondo luogo sanno che nel momento in cui verranno create altre tecnologie, potrebbero essere escluse per dare spazio ad altre aziende tecnologiche. Esiste quindi un patto tra *Big Tech* (soprattutto *social network*) e l'amministrazione federale Statunitense e cioè: l'amministrazione lascia in vita queste aziende, in particolare non approvando leggi ferree su privacy e antitrust e in cambio si aspetta che queste ultime facciano ciò che è nell'interesse nazionale; questo significa che i dati che possiedono i *social network* sono messi a disposizione dell'amministrazione statunitense⁴⁵. A dimostrazione del fatto che i *Big Tech* rispondono alle esigenze dell'amministrazione federale, il fatto che sia Zuckerberg che Dorsey abbiano per anni rifiutato di porsi come "arbitri della verità" difendendo a spada tratta la politica del "laissez-faire" e che abbiano successivamente cambiato rotta subito dopo il caso di Cambridge Analytica. Dopo il fatto in questione, il crescere dello sdegno pubblico e la paura di regole devastanti per il loro business da parte dei governi, ha fatto sì che Facebook in primis, seguito da altre piattaforme, rafforzassero le loro *governance* ed assumessero soggetti in grado di individuare contenuti da censurare. Dopo aver sostenuto per anni che non erano i social a creare estremismo e polarizzazione, Facebook e Twitter seguiti a ruota da YouTube, Instagram e TikTok hanno cancellato il profilo di Trump andando a dimostrare l'esatto opposto di quanto affermato da loro stessi precedentemente⁴⁶. In conclusione, la cancellazione di Trump dalla maggior parte delle piattaforme social potrebbe essere un forte rischio; innanzitutto perché potrebbe andare ad acuitizzare la rabbia dei suoi sostenitori (decine di milioni di cittadini) e in secondo luogo poiché non sarà di certo la sua cancellazione a risolvere il malessere interno, il quale vi era già da prima di Trump e di cui egli non è responsabile, motivo per il quale una sua eventuale dipartita non andrebbe a placare la tempesta ma solo ad accentuare le tensioni interne⁴⁷.

3. La sezione 230 (c) del *Communications Decency Act 1996*

⁴⁵ Dario Fabbri, «L'approfondimento di Dario Fabbri: Quanto sono potenti i Big Tech?», *Limes* (blog), 22 gennaio 2021

⁴⁶ Enrico Pedemonte, *op. cit.*

⁴⁷ Dario Fabbri, *op. cit.*

Il *Communications Decency Act* (CDA) è una legge emanata nel 1966 da parte del Congresso degli Stati Uniti per far fronte all'accesso mediante internet a materiali pornografici da parte dei minori. Il CDA stabilisce una condanna per coloro i quali inviano messaggi "osceni" o "indecenti" ad un minore e vieta altresì di inviare messaggi "palesamente offensivi" contenenti attività o organi sessuali o escretori (sempre nei confronti dei minori). Il CDA ha al contempo posto un'eccezione nei confronti dei mittenti o visualizzatori di tali materiali, nel caso in cui abbiano cercato in ogni modo di escludere i minori dalla visualizzazione dei contenuti osceni. La legislazione ha avuto nel corso degli anni numerosi problemi, innanzitutto perché era complicato capire quali mittenti facessero parte dell'eccezione e, in secondo luogo, perché tale regolamentazione aveva troppo peso sulla libertà di parola e in particolare a causa dell'ambiguità dei termini "indecenti" e "palesamente offensivi", che sono stati infine rimossi a seguito della sentenza *Reno vs ACLU* del 1996 poiché violavano il Primo Emendamento⁴⁸. Quando si parla delle 26 parole che hanno dato forma a Internet, ci si riferisce alla sezione 230 (c) del *Communications Decency Act*, secondo la quale: "nessun fornitore e nessun utilizzatore di servizi Internet può essere considerato responsabile come editore o autore, di una qualsiasi informazione fornita da terzi". Questo articolo ha modificato il modo di informarsi, di comunicare e di mettersi in relazione con gli altri e più in generale è alla base di qualsiasi azione svolta mediante Internet, che è stato in un certo senso plasmato dallo stesso; è inoltre grazie a questa regola se le piattaforme americane hanno potuto consolidare la loro egemonia. Il professore di sicurezza informatica Jeff Kosseff, in un libro intitolato "*The Twenty-Six Words That Created The Internet*", parla della storia del comma e permette di rispondere a molte delle domande degli ultimi tempi riguardo alla responsabilità delle piattaforme ed in particolare dei *social network*. Prima della sezione 230 del CDA, si faceva riferimento alla sentenza *Smith vs California* avvenuta nel 1959, quando un libraio di Los Angeles, dopo aver venduto un libro dai tratti erotici intitolato "*Sweeter than life*" venne condannato a 30 giorni di galera poiché, secondo il procuratore della California, il contenuto del libro era osceno e indecente. Il libraio aveva risposto all'accusa affermando di non aver mai letto il contenuto del libro così come di tanti altri libri che vendeva e proprio questo portò la Corte ad assolvere l'imputato, stabilendo che la sua responsabilità non sussisteva poiché egli non era a conoscenza del contenuto illecito. Per la Corte infatti, porre tale responsabilità in capo al distributore di contenuti, avrebbe potuto mettere in grave difficoltà l'intero commercio dei libri, oltre che limitare il primo emendamento che sancisce la libertà di espressione. Ad oggi, sia la sezione 230 che le regolamentazioni di buona parte del mondo in merito alla responsabilità dei *service provider*, si

⁴⁸ William A. Sodeman, «Communications Decency Act | United States [1996] | Britannica», consultato 24 marzo 2021

basano proprio sul principio di *Smith vs California*⁴⁹. La sezione 230 (c) del CDA che assicura l'immunità civile e penale ai *service providers* è stata inizialmente introdotta come *Internet Freedom and Family Empowerment Act* nel 1995 ed è stata successivamente integrata al CDA a seguito di una conferenza. La sezione può essere vista come un porto sicuro per l'intermediario, il quale se dimostra di non aver interferito in alcun modo con la libertà di espressione di terze parti, non potrà avere nessuna responsabilità civile o penale in merito ai contenuti pubblicati dall'utente; ciò vuol dire che il suo ruolo è semplicemente quello di offrire un servizio che ha come obiettivo principale quello di permettere che gli utenti si esprimano liberamente⁵⁰. Tuttavia, pur proteggendo i *service providers* da ogni tipo di responsabilità per i contenuti che vengono pubblicati da terze parti, non ha impedito ad alcuni soggetti di citarli in giudizio; infatti alcune parti ritengono che gli ISP dovrebbero essere citati in giudizio dagli utenti qualora ad esempio venga pubblicato un post anonimo avente un contenuto discutibile⁵¹. La sezione presenta inoltre un aspetto del tutto paradossale dato dal fatto che, nonostante sia pienamente rappresentativa dell'anarco-liberismo digitale, questa fa parte di una norma che ha come *ratio* principale la decenza e perciò, come ha fatto notare il giudice Frank Easterbrook, "non si può inferire una portata illimitata e incondizionata della de-responsabilizzazione delle piattaforme". A seguito dell'eliminazione del profilo Twitter di Donald Trump (seguita poi da altri *social network*), si è aperto un forte dibattito proprio in merito alla sezione 230 che, in questo caso specifico, non sembra essere stata rispettata a pieno. Ad oggi questa norma, pur permettendo di attuare in modo più ampio la libertà di espressione, è per certi versi messa in discussione a causa della sempre maggiore diffusione di fenomeni come *fake news* ed *hate speech*, che hanno portato a domandarsi se sia giusto o meno che i gestori delle piattaforme controllino i contenuti immessi al loro interno e a domandarsi se sia compito di soggetti pubblici o privati definire certe limitazioni alla libertà di espressione⁵². Molti credono che tale norma, che per circa un ventennio ha permesso ai giganti digitali e di conseguenza all'economia americana di crescere, debba essere modificata, anche se ciò risulterebbe fortemente complicato poichè si troverebbero dinanzi all'opposizione da parte delle lobby più potenti al mondo⁵³; lo stesso Trump, con l'ordine esecutivo del 28 maggio 2020 ha dimostrato l'intento di

⁴⁹ Carlo Blengino, «Le 26 parole che hanno cambiato internet», *Il Post*, 22 gennaio 2020

⁵⁰ Matteo Monti e Andrea Venanzoni, «Il tramonto della frontiera digitale? Note a prima lettura dell'executive order del 28 maggio 2020 emanato per prevenire la censura online da parte dei social media», *Diritti Comparati* (blog), 7 giugno 2020

⁵¹ William A. Sodeман, *op. cit.*

⁵² Pierfrancesco De Felice, «L'ordine esecutivo di Trump contro Twitter: quali prospettive di regolamentazione?», *Ius in itinere* (blog), 23 giugno 2020

⁵³ Enrico Pedemonte, *op. cit.*

voler limitare l'immunità delle piattaforme e quindi di voler cambiare la sezione 230 (c) del CDA⁵⁴. Con l'ordine esecutivo, Trump ha chiesto di ridefinire in modo più restrittivo la sezione 230 e dopo le elezioni di Joe Biden ha addirittura chiesto che questa venisse eliminata, minacciando di porre il veto al *National Defense Authorization Act*. Quanto al nuovo Presidente Joe Biden, anche lui non è affatto apparso come un sostenitore della la sezione 230 e infatti per prima cosa nel 2019, durante un'intervista alla Cnn, aveva definito i *social network* fuori controllo a causa delle *fake news* emesse da Trump e divulgate da Facebook, per poi annunciare l'anno dopo al New York Times di voler revocare immediatamente la sezione 230 del CDA⁵⁵.

4. Un parallelismo: il caso Casapound e Forza Nuova

Un caso parallelo a quello che ha visto coinvolti l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Twitter, si è verificato in Italia nel mese di settembre del 2019, quando i gruppi di estrema destra erano scesi in piazza per manifestare contro il nuovo governo "giallo-rosso" formato dalla coalizione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La vicenda ha come protagonisti i movimenti politici neofascisti Casapound e Forza Nuova, i cui profili ufficiali sono stati eliminati sia da Facebook che da Instagram. Oltre ai profili ufficiali dei movimenti politici, sono state oscurate anche le pagine di alcuni esponenti nazionali e locali come Gianluca Iannone, Simone Di Stefano e Roberto Fiore. Durante la mattina del 9 settembre, Simone Di Stefano (leader di Casapound) aveva scritto: "Sono in piazza anche io. Non è il momento di dividere, ma di unire e costruire con ogni mezzo una rivolta popolare, culturale e democratica a questo osceno governo di usurpatori" e ancora "dobbiamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione ha bisogno di un'anima e di una visione chiara dello Stato e della Nazione che vogliamo. Non solo immigrazione e tasse, ma anche la casa, il lavoro, i figli, i salari, lo Stato Sociale devono essere al centro di questa visione". Molti di loro hanno visto l'accaduto come un vero e proprio attacco discriminatorio nei loro confronti, nonché un abuso in violazione della legge italiana e, secondo le parole di Simone Di Stefano, uno "sputo alla democrazia". A seguito di tali polemiche, Facebook si era difeso spiegando: "Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni

⁵⁴ Pierfrancesco De Felice, *op. cit.*

⁵⁵ Biagio Simonetta, «Perché Joe Biden è un grosso problema per Mark Zuckerberg», *Il Sole 24 ORE*, 25 gennaio 2021

presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia”. La società aveva quindi spiegato che da sempre, tutti coloro i quali incitavano all’odio o alla violenza erano stati eliminati dalla piattaforma e che questo non aveva a che fare in alcun modo con le loro ideologie o motivazioni⁵⁶. Questa vicenda mette in risalto alcune questioni largamente dibattute e in particolare porta a domandarsi quale sia l’azione e la responsabilità degli ISP in caso di istigazione all’odio o più in generale di condotte illecite, quindi porta a domandarsi se sia stato legittimo o meno il comportamento assunto dagli ISP. Si potrebbe ritenere che il comportamento di Facebook e Instagram nei confronti di Casapound e Forza Nuova sia stato del tutto legittimo poiché gli utenti, al momento della loro iscrizione, hanno accettato delle condizioni che stabilivano regole e sanzioni in caso di violazione delle norme della *community* e che i *service providers* non hanno fatto altro che applicare. In caso di violazione delle regole, sono previste diverse sanzioni in base alla gravità della stessa, che possono comportare la rimozione del contenuto, la sospensione dell’utilizzo del servizio e nei casi più gravi all’eliminazione del profilo. A seguito di tale considerazione, risulta incoerente la scelta del Tribunale di Roma nell’accogliere la richiesta cautelare dei movimenti di estrema destra di riaprire le pagine oscurate⁵⁷. Secondo il Tribunale, il rapporto tra Facebook e gli utenti è diverso dal rapporto tra due soggetti privati poiché il social, in questo caso, ricopre una posizione speciale per la quale Facebook deve rispettare i principi costituzionali; ciò vuol dire che eliminando i profili dei movimenti neofascisti, il *social network* va contro l’articolo 49 della Costituzione che tutela il pluralismo politico e limita quindi il diritto da parte delle associazioni di esprimere le proprie idee. Il Tribunale afferma inoltre che le associazioni non possono essere sanzionate per aver fatto riferimento agli scopi dell’associazione stessa e non possono neanche essere ritenuti responsabili legalmente dei comportamenti illeciti da parte dei loro aderenti⁵⁸. Tuttavia, ciò che non è stato considerato dal giudice, è che i *social* hanno agito proprio nel rispetto di principi costituzionali come tutela della dignità umana, principio di uguaglianza, divieto di propaganda fascista e di discriminazione ed altri diritti che sono stati, secondo Facebook, ampiamente violati dalle pagine di Casapound e Forza Nuova⁵⁹. Essendo che tale decisione, secondo gli amministratori di Facebook, potrebbe avere conseguenze pericolose come l’incoraggiamento alla diffusione dell’odio, non è stata accettata dagli stessi che hanno quindi inoltrato un reclamo poiché la decisione, pur

⁵⁶ «CasaPound e Forza nuova oscurate sui social, cancellate le pagine su Facebook e Instagram: “Istigano all’odio”», la Repubblica, 9 settembre 2019

⁵⁷ Pietro Falletta, «Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d’odio online», 2019, pp.155-157

⁵⁸ Michele Iaselli, «Facebook-Casapound: la querelle continua», Altalex, 21 gennaio 2020

⁵⁹ Pietro Falletta, *op. cit.*, p. 157

essendo provvisoria, attualmente assicura la presenza in rete di queste associazioni. La controversia avrà perciò un seguito e, visto il contrasto tra gli interessi coinvolti, si ritiene non sarà semplice arrivare ad una conclusione⁶⁰.

⁶⁰ Michele Iaselli, *op. cit.*

CONCLUSIONI

In conclusione, malgrado l'assenza, ad oggi, di un'univoca definizione di *hate speech*, l'elaborato ha cercato di fornire innanzitutto un'idea generale in merito alla diffusione e alla gravità del fenomeno ed ha in secondo luogo permesso di capire quali sono le cause che portano alla sua diffusione, che come si è visto variano dal puro divertimento al bisogno di “confermare se stessi”. Oltre ad un'approfondita analisi sul fenomeno, grazie alla quale è stato possibile studiarne peculiarità e differenziazioni dall'online all'offline che come si è visto trae numerosi vantaggi, il lavoro ha provato a fornire esempi e dati percentuali in grado di dare una visione completa di ciò che avviene, dove e verso di chi. In particolare si è potuto osservare che i principali bersagli appartengono ai gruppi minoritari come immigrati, musulmani o ebrei, anche se si è riscontrata una certa intolleranza anche nei confronti delle donne, specie in ambito professionale. L'elaborato ha poi cercato di dare una risposta in merito al conflitto tra libertà di espressione ed istigazione all'odio, grazie all'identificazione di ipotesi a favore e contro le limitazioni della libertà; nonostante la questione non porti a considerazioni univoche e lasci ampio spazio alla soggettività, grazie alle argomentazioni fornite da Eric Heinze, nel lavoro si è cercato di prendere una posizione in merito alla tematica che quindi è risultata più orientata verso un divieto a tali limitazioni della libertà. In particolare si è potuto osservare come nelle moderne democrazie occidentali, siano molti i mezzi per far fronte ai fenomeni d'odio e che quindi le limitazioni della libertà non sono strettamente necessarie. L'attenzione si è poi spostata verso la disciplina giuridica in merito al fenomeno, dove sono state analizzate le principali regolamentazioni sia in ambito comunitario che nazionale. Partendo dal primo, sono state analizzate innanzitutto le regolamentazioni volte a contrastare i fenomeni discriminatori, in particolare si è fatto riferimento all'articolo 21 della Carta di Nizza e all'articolo 19 del TFUE; in secondo luogo è stato analizzato il modo in cui l'Unione Europea gestisce la responsabilità degli ISP in caso di condotte illecite per mezzo degli stessi, con particolare attenzione alla Direttiva 2000/31/CE. È stato poi analizzato il Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online del maggio del 2016 che prevede una collaborazione tra Stati membri e principali *service providers* che si impegnano, con i mezzi a loro disposizione, a contrastare la diffusione dei messaggi d'odio. L'Unione Europea quindi, se da un lato agisce nel limitare la responsabilità degli ISP, dall'altro prevede una certa azione da parte loro che pur non essendo responsabili di ciò che viene pubblicato da terze parti (a patto che vi siano alcune condizioni), possono comunque agire per limitare certi fenomeni. L'elaborato ha poi esaminato le principali regolamentazioni in ambito nazionale, con particolare riferimento alla Legge Mancino in materia di discriminazione, per poi analizzare il decreto legislativo 70/2003 che recepisce la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 che è l'unica norma in Italia in

materia di responsabilità degli ISP e sulla quale inoltre, si è aperto un dibattito in merito alla differenza tra *hosting* attivo e passivo che non riscontra considerazioni unanime. Dalle ricerche effettuate si è potuto notare come in ambito giuridico, la tematica dell'*hate speech* e di conseguenza la sua gestione, non è ancora del tutto chiara e sarà probabilmente oggetto di futuri dibattiti e modifiche. Per quanto riguarda il secondo capitolo dell'elaborato, mediante il racconto della recente vicenda di Trump vs Twitter è stato possibile capire cosa sono in grado di fare i *Big Tech*, apparentemente tanto potenti da togliere la parola all'ex presidente degli Stati Uniti la cui memoria però, non voleva essere dannata tanto da Twitter o Facebook, quanto piuttosto dagli apparati statunitensi. Si è poi fatto riferimento al *Communications Decency Act* ed in particolare alla sezione 230 (c), nonché a ciò che ha permesso a piattaforme come Facebook, Instagram e Twitter di espandersi e crescere economicamente grazie alla loro totale de-responsabilizzazione; ne sono stati poi evidenziati i limiti che hanno permesso di comprendere il motivo per cui Trump prima e Biden ora, hanno dimostrato una certa contrarietà in merito. Alla fine dell'elaborato è stato poi presentato un parallelismo tra i fatti accaduti negli Stati Uniti e la vicenda avvenuta in Italia tra i movimenti di estrema destra Forza Nuova e Casapound e ISP, in particolare Facebook, dove però ad avere la meglio sono stati (per il momento) i primi; si è visto inoltre come il Tribunale di Roma ha reagito in merito alla questione e si è cercato di prendere una posizione che è risultata più orientata dalla parte degli ISP.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Alex Cabo Isasi e Ana García Juanatey, «El discurso del odio en las redes sociales: Un estado de la cuestión.», 11 dicembre 2016

Anna Lombardi, «Usa, Twitter chiude definitivamente il profilo di Trump», la Repubblica, 8 gennaio 2021

«Art. 604 bis codice penale - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», Brocardi.it, consultato 25 maggio 2021

«Art. 604 ter codice penale - Circostanza aggravante», Brocardi.it, consultato 25 maggio 2021

Biagio Simonetta, «Perché Joe Biden è un grosso problema per Mark Zuckerberg», Il Sole 24 ORE, 25 gennaio 2021

Brandon Conrads, «Trump Attacks Pence as Protesters Force Their Way into Capitol», Text, TheHill, 6 gennaio 2021

Calvin Woodward, «Ap fact check: Trump's call to action distorted in debate», AP NEWS, 13 gennaio 2021

Carlo Blengino, «Le 26 parole che hanno cambiato internet», *Il Post*, 22 gennaio 2020

«CasaPound e Forza nuova oscurate sui social, cancellate le pagine su Facebook e Instagram: “Istigano all’odio”», *la Repubblica*, 9 settembre 2019

«Covid, elezioni Usa: Twitter segnala tweet di Trump. “Affermazioni fuorivianti su salute e voto”», consultato 13 febbraio 2021

Dario Fabbri, «Con lo scempio del Campidoglio il potere è passato agli apparati », *Limes* (blog), 3 febbraio 2021

Dario Fabbri, «L’approfondimento di Dario Fabbri: Quanto sono potenti i Big Tech?», *Limes* (blog), 22 gennaio 2021

Ellie Keen e Maria Georgescu, «Bookmarks/ Connexions», *No Hate Speech Youth Campaign*, 2016

Enrico Pedemonte, «Trump e i social asociali», *Limes* (blog), 2 febbraio 2021

Eric Heinze, «Nineteen Arguments for Hate Speech Bans – and against Them», *Free Speech Debate* (blog), 2014

Federico Faloppa, «Barometro dell’odio: sessismo da tastiera. I discorsi d’odio online», *Amnesty International Italia*, 2020

Iginio Gagliardone et al., *Countering Online Hate Speech - UNESCO Digital Library* (France: UNESCO, 2015)

«Il programma politico di Donald Trump», *rainews*, consultato 12 febbraio 2021

Jake Horton, «Trump Impeachment: Fact-Checking the Senate Trial», *BBC News*, 12 febbraio 2021

«La Cassazione e Il Simulacro Del Provider Attivo: Mala Tempora Currunt», *MediaLaws* - (blog), 23 luglio 2019

«La Nuova Mappa Dell’Intolleranza 5- Vox Diritti», *VOX-Osservatorio Italiano Sui Diritti* (blog), consultato 10 febbraio 2021

Martino Mazzonis, «L’assalto al Congresso e la deriva repubblicana | Geopolitica, ATLANTE | Treccani, il portale del sapere», consultato 12 febbraio 2021

Matteo Monti e Andrea Venanzoni, «Il tramonto della frontiera digitale? Note a prima lettura dell’executive order del 28 maggio 2020 emanato per prevenire la censura online da parte dei social media», *Diritti Comparati* (blog), 7 giugno 2020

Maurizio Mensi e Pietro Falletta, «Il diritto del web: casi e materiali», Padova, 2015

Michele Iaselli, «Facebook-Casapound: la querelle continua», Altalex, 21 gennaio 2020

Paolo Emanuele Rozo Sordini, «La libertà di espressione nell'era digitale: disciplina internazionale e problematiche», 2013

Pierfrancesco De Felice, «L'ordine esecutivo di Trump contro Twitter: quali prospettive di regolamentazione?»

Pietro Falletta, «Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d'odio online», 2019

Stavros Assimakopoulos, «Online Hate Speech in the European Union A Discourse-Analytic Perspective / - Luiss Guido Carli», 2018

Valeria Villella, «La Pubblicazione Di Dichiarazioni Diffamatorie Sui Social Network è Equiparata Alla Diffamazione Commessa a Mezzo Stampa. (Tribunale Livorno, Ufficio GIP, Sentenza 31.12.2012, n. 38912) – Amministrazione in Cammino», consultato 17 marzo 2021

William A. Sodeman, «Communications Decency Act | United States [1996] | Britannica», consultato 24 marzo 2021

ABSTRACT

The term hate speech is a controversial concept that has been the subject of various international debates in the academic field, as well as in the juridical and political fields, it is also controversial for its ability to involve and collide different principles of democratic systems, such as freedom of expression, equality and human dignity. In general, in all the definitions of hate speech we refer to expressions of contempt towards social groups or individuals to which hatred feelings are tested. This concept refers to both actions of incitement directly to discrimination and violence, both to all those expressions that promote hatred and hostility and that can lead to harmful consequences as violent attacks and discriminatory acts. In media language, the term is used to refer to multiple actions ranging from simple expressions of anger against the authority to real threats of violence or sometimes to justifications towards terrorist acts. One first, where the term hate speech is defined in a broader sense to refer to any expression that also goes to justify or promote racism, xenophobia, homophobia or more in general hatred and discrimination; a second trend on the other hand, where the term is used in a more restrictive sense to refer to those forms of expression that, given some situations of

instability, may incite to commit violent actions towards some groups or subjects. In the first meaning, reference is made to the hatred speech based exclusively on the content while in the second the most strictly physical risk is highlighted, which consists of provoking episodes of violence. As for the cyberspace, starting from the technological revolution of the 60s, the subsequent expansion of the Internet has had a strong impact on the accuracy of hatred in the world of online setting. There has been the transition from a system of transmission of information dominated by the mass media, from the state and the lobbies to a system where citizens are no longer simpler receivers of information but can take a more active role based on the creation of information. Anyone who has internet access can express their opinions and spread their knowledge, thus collaborating to create modern culture or "cyberculture", therefore, as regards the online variant of hate speech, this possesses some peculiarities that make it even more dangerous and uncontrollable.

As for the victims of the hate speech, the health crisis determined by the pandemic has led to the formation of different scenarios with respect to previous years because all the anxieties and difficulties accumulated going to increase social tensions and to polarize conflicts; but who were the most exposed subjects to hatred in 2020? Women occupy first place with 26.27%, followed by islamic, disabled, homosexuals and the jews continue to be attacked, historically object of intolerance during every period of crisis. From the most affected categories (women, muslims, jews and migrants), a greater stabilization is evered mainly with regard to disabled and homosexuals, representative of the development of greater inclusive largely determined by the awareness campaigns to which one has assisted in recent years (especially for homosexuals). As for misoginia, on the other hand, attacks towards women who do not only concern body shaming but also the skills in the professional field where they are defined incapable and uselessness. It is therefore precisely the work of women who in 2020 unleashed most of the hate Speech, which seems to be linked to the new way of working during the pandemic (smart working).

Another question to be analyzed is freedom of expression, that if on the one hand it turns out to be unlimited, on the other hand it must be in line with respect for fundamental rights in such a way that computer crimes do not stand in any way physical persons or legal and to also avoid the birth of voltages between different cultures. It therefore emerges the challenge in ensuring the right balance between freedom of expression and respect for human rights, which results a decidedly complicated exercise given the multiple facets that are involved. Interesting in this regard, it is the analysis conducted by the scholar of freedom of speech and defender of human rights Eric Heinze, who identifies the main arguments in favor of the laws that limit the incitement to hatred and states that none of them can be considered as valid within modern western democracies. In the study, arguments in favor to limit freedom of expression to limit hate speech have been reported and Heinze responds

with an antithesis. For example, according to a first argument in favor, excessive freedom of expression can lead to cruelty, as they show democracies under the Republic of Weimar or the former Yugoslavia. Some offensive statements may seem harmless in surface but in reality they can be multiplied into more harmful forms and when some words come to reach the extreme (like Nazi one), the dangerous consequences become inevitable. As for the opposing argument proposed by Heinze, the scholar claims that not all democracies are the same and that those that he defines “long-standing democracies, stable and prosperous” are the western democracies of recent era, which have developed many “antidotes” against intolerance, instead absent in weaker democracies as in the Republic of Weimar. He also states that modern representations of media violence do not show any link with the increase in episodes of violence in western democracies and are paradoxically associated with periods of decrease in violence.

Regarding regulation, the European Union has sought under the years of giving life to instruments that were able to stem in the phenomenon of Hate Speech in the Member States. With the Code of Conduct to counteract the illicit incitement to the online hatred of May of 2016, the Union has taken a giant step but, to analyze in detail the situation, it is appropriate to refer to some of the instruments to which he was appealed in the years preceding 2016, which were mostly addressed to counter discrimination. Among these it is good to remember first of all the article 21 of the Nice Charter, article 19 of the TFEU and some directives issued by the Council of the European Union as directive 2000/43 / EC, directive 2000/78 / EC and the directive 2000/31 / EC on electronic commerce. With regard to the national context, it is appropriate to start from what is the main law bearing the necessary measures concerning a racial, ethnic and religious discrimination and that is the law of 25 June 1993, or better known as “Mancino Law”, where in article 1 reads: “Unless the fact constitutes more serious crime, even for the implementation of the provision of article 4 of the Convention, it is punished: with imprisonment up to three years those who spread ideas based on superiority in any way or on racial or ethnic hatred, or incites to commit or commits acts of discrimination for racial, ethnic, national or religious reasons; with imprisonment from six months to four years who, in any way incites to commit or commits violence or acts of provocation to violence for racial, ethnic, national or religious reasons”. In addition to the left-handed law, it is good to refer to articles 604 bis and 604 ter of the penal code. The first includes a one-year punishment and six months or a fine of 6,000 euros for those instigating to commit violent actions for reasons, ethnic, national or religious; the article also includes a punishment for those who adhere or organizes associations with such purposes and also for those who spread ideas to minimize, deny or to make apology on Shoah, crimes against humanity and war crimes. As regards article 604 ter, this provides for an aggravating circumstance (when the crime is not punishable with life sentence) which applies

to all those crimes having discriminatory goals for ethnic, racial or religious reasons. Recently, the Ddl Zan law was also proposed by the deputy Alessandro Zan (Democratic Party), which provides for changes to the existing legislation to counter violence and discrimination based on sex, gender, sexual orientation and disability, which would therefore change both the Mancino Law and article 64 bis of the penal code. As regards the responsibility of Service Providers in the event of publication of illegal content, Italy refers to legislative decree 70/2003 which transposes directive 2000/31 / EC of 8 June 2000. To date, despite being this one rule dating back to 20 years ago and although it may be inadequate for new technologies, it is the only instrument to which the judges can refer to the responsibility of the service providers, the norm therefore only suits commercial activities but also applies in case of defamation between users.

To have a complete idea regarding this phenomenon, it is good to analyze a concrete fact during the early days of 2021. The third of November 2020, the USA presidential elections have been held, which decreed the victory of the current President Joe Biden on the opponent Donald Trump. Just before the end of the elections, President Trump, being now a disadvantage compared to his political opponent, had communicated the intention to want to appeal at the Supreme Court with the aim of denouncing the alleged electoral fraud by the Democrats who would, according to his hypotheses, subtracted votes to the Republicans. The accusations of fraud have been rejected by the courts with more than 50 legal resorts that failed to provide the necessary tests. Therefore, despite the objections towards electoral results by senators and represented Republican, the United States Congress ratified President Joe Biden's victory. Precisely because of the final victory of Biden, on January 6, 2021 a pseudo putsch was implemented that although he was not successful, he appeared as an outrage to democracy. On January 6th, soon before the revolt, the Save America March had been organized, a demonstration in favor of Trump in which the former president had encouraged to march towards Capitol Hill, among his words: "You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard today" [...] "We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore". However, these events have deeper roots and are probably the result of a series of incitements to violence (albeit indirectly) by the same former President Donald Trump. Now, according to Trump's lawyers, the former president has never ordered to commit illegal actions, even using the term "peacefully", however this was the only exception and, on the contrary, it seems to have used the term "fight" for 14 times although it has never explicitly ordered its supporters to enter the Capitol. But it is not only the speech immediately preceding the attempt to putsch to have animated

the revolts, but they are the tweets published on the page of Donald Trump to have been the subject of criticism and to have caused an on and still open debate on the legitimacy of its statements and the legitimacy of the answers by Twitter and other platforms. During the elections, we saw the trump attempts to overturn the outcome through repeated accusations of electoral fraud that took place mainly on social media and especially on Twitter, where the profile of the former president was followed by as many as 88 million followers and where so any statement would have been read for a not very significant amount of users. Already starting in May 2020, Twitter had reported a Trump post that concerned the vote by post which, according to the former president could have been falseed because many cards could have been stolen. Twitter, to deny the false information disseminated by Trump, would have thus added a phrase in blue with the post “Get the facts about maill-in ballots” which would lead to a CNN article where the real voting methods were explained. In August 2020, a Trump tweet had been reported by Twitter since containing statements about the Covid that could have been misleading, as well as discouraging citizens to go to the polls, the tweet said: “I know now the Democrats are using mail drop boxes, which are a votrity security disaster. Among other things, they make it possible for person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. At big fraud!”. But in addition to the dissemination of false information, Trump has also been accused of having instigated hatred and violence, for example for the post about the disorders that in May 2020 they have been unleashed starting from the city of Minneapolis for the killing of George Floyd. On 8 January 2021, Twitter decides to permanently eliminate Trump's profile because he accused of violating the law several times as well as hate speech, Twitter thus writes about his page: “After reviewing the most recent Tweet of Donald Trump and having contextualized them, analyzing how they are transposed and interpreted on Twitter and out, we decided to permanently suspend the account to avoid further risks”. Just after the facts of the Capitol, that of damn Trump's memory was the main objective of Washingtonian bureaucracy, which managed to implement it thanks to the aid by Big Tech which have bandaged Donald Trump from each platform, making them believe In the world to have been the only decision makers. Following the assault at the Capitol, the US devices (the main ones are Congress and Pentagon) have appropriated each power to run against Trump, after years passed to indirectly preventing the decisions of the White House. The main government activities were able to arrogate thanks to both the shock caused by the pseudo coup of the outgoing president, both due to the advanced age of the incoming one. Starting from Twitter, its founder Jack Dorsey for example, would have banished the former president following two tweets in particular: one in which he announced that he would not take part in the inauguration of the new president and another in which he defined the insurgents like “great patriots”; moreover, according to what leaked by the company,

store the Trump's profile would be according to them as “collaborating with the Nazis”. The same choice as Dorsey was also taken by the founder of Facebook Mark Zuckerberg, since convinced that the assault on the Capitol was the work of the moral incitement by Trump. The decision to obscure the former president, however, actually would have been the work of the CIA, FBI and the Pentagon and not the result of the decisions by the IT companies that in fact, at a later time, would have those who try to restore the profile of Trump and those who ordered special committees to review the case and this is because worried about the financial consequences of these decisions. When it comes to Big Tech, it is mistakenly believed to deal with independent subjects and for some higher verses and responsible for large technological inventions, but in reality most of them did not invent any of the techniques he uses and has a layout. All this means that the big techs, although they seem extremely powerful, are actually terribly fragile because they are not to have invented or having technologies that use but are simple managers.

In this regard, it is appropriate to understand how regulations in the United States acts. When it comes to the 26 words that have given the Internet, it refers to Section 230 (C) of the Communications Decency Act, according to which: “No supplier and no Internet service user can be considered responsible as a publisher or author, of any information provided by third parties”. The Communications Decency Act (CDA) is a law issued in 1966 by the United States Congress to cope with Internet access to pornographic materials by minors. The CDA establishes a sentence for those who send “obscene” or “indecent” messages to a minor and also prohibits sending “clearly offensive” messages containing sexual or excretory bodies (always towards minors). The CDA has at the same time place an exception to the senders or viewers of these materials, in the event that they have sought in any case to exclude minors from the display of obscene content. With the executive order, Trump asked to redefine the 230 section and after the Joe Biden elections, he even asked that this was eliminated, threatening to place the veto at the National Defense Authorization Act. As for the new President Joe Biden, he too is not at all appeared as a supporter of Section 230 and in fact first in 2019, during an interview with CNN, he had defined the social networks out of control due to the fake news issued by Trump and disclosed by Facebook, for then announce the year after the New York Times to want to revoke Section 230 immediately.

In the last part of the study, a similar success case was analyzed in Italy in September 2019, when the extreme right groups had fallen to the streets to demonstrate against the new "yellow-red" government formed by the coalition between movement 5 stars and democratic party. The protagonist of the fact are the neofascist political movements CasaPound and Forza Nuova, whose official profiles have been eliminated both from Facebook and Instagram. In addition to the official profiles of political movements, the pages of some national and local exponents such as Gianluca Iannone,

Simone di Stefano and Roberto Fiore were also obscured. During the morning of 9 September, Simone di Stefano (leader of CasaPound) had written: “I am in the square too. It is not the time to divide, but to combine and build a popular, cultural and democratic revolt with every means to this obscene government of usurpers” and again “we must bring our themes and our ideas, because this opposition needs a soul and a clear vision of the state and the nation we want. Not only immigration and taxes, but also the home, work, children, wages, the welfare state must be at the center of this vision”. Many of them have seen the incident as a real discriminatory attack towards them, as well as abuse in violation of Italian law and, according to the words of Simone di Stefano, a “spit to democracy”. This affair highlights some widely debated issues and in particular leads to wonder what the action and responsibility of ISPs in the event of instigating to hatred or more generally of illicit pipelines, then leads to wondering whether it was legitimate or not the behavior taken by ISP.